

RAVINA. Io vorrei aggiungere. . .

IL PRESIDENTE. (*Interrompendolo*) Mi permetta: ho qui due proposizioni di un articolo 5° in aggiunta alla legge: l'una del signor deputato Berghini e l'altra del deputato Radice.

Quella del deputato Berghini è la seguente:

« Art. 5. Colla presente rimangono abrogate tutte le leggi circolari, ordinanze e disposizioni qualunque di polizia fin qui promulgate, concernenti i forestieri che si recano nello Stato ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro. »

L'altra del deputato Radice è come segue:

« Art. 5. Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno di aver forza sei mesi dopo la di lei pubblicazione. »

Il signor Berghini ha la parola. (*Gazz. P.*)

BERGHINI. Non ho bisogno che di poche parole per sviluppare l'articolo 5° da me proposto.

Ieri noi udimmo dall'onorevole relatore della legge che si discute come in tempo del passato dispotismo tutti si permettessero di far leggi di polizia, e il Re a cui spettava, e i signori ministri, ed i governatori, i direttori di polizia, i comandanti; così che abbiamo una farragine di leggi, da cui potersi sciogliere e schernire sarebbe impresa più presto impossibile che facile. D'altronde noi sappiamo per prova, o molti almeno lo sanno, quanto la polizia sia sottile, e direi quasi insidiosa nello investigare ed applicare le leggi contro coloro che incorrono nella disgrazia di lei. All'oggetto adunque di garantire i forestieri ed i cittadini da ogni qualunque arbitrio della polizia e da qualunque pretesto dedotto dalle vecchie dispotiche leggi, ho voluto che esse fossero tutte abrogate relativamente alle persone ed agli oggetti cui si riferisce la legge in questione.

IL PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta sia appoggiata.

(È appoggiata).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso accettare l'aggiunta proposta dal deputato Berghini. Le ragioni sono evidenti: le circolari, i manifesti, gli ordinamenti di polizia, che sono attualmente, che furono per l'addietro pubblicati, contengono disposizioni che possono dirsi comminative vere, e possono ad un tempo dirsi anche legislative; contengono disposizioni che si devono necessariamente lasciare in vigore, altrimenti ne verrà un disordine assoluto nell'esercizio di alcune professioni, e in quanto riguarda il visto de'passaporti e simili.

Quelle che possono in qualche modo parere contrarie al prescritto dello Statuto sono quelle sole che si possono dire abrogate dall'articolo finale dello Statuto medesimo.

Che se tutte le leggi che possono parer contrarie allo Statuto si devono aver per abrogate, non possiamo però dire eziandio che sieno abrogati tutti quegli ordinamenti di polizia e d'ordine o di sicurezza pubblica che attualmente tuttavia esistono.

Impertanto il Ministero che deve poi applicare questa legge deciderà quali delle antiche disposizioni abbiano ad aversi per abrogate, come contrarie allo Statuto; ma non possiamo ora con un altro articolo di legge venire ad abrogare assolutamente tutti gli ordinamenti di polizia.

Io credo adunque che il deputato stesso concorderà meco che sarebbe imprudente il venire a questa abrogazione generale, in guisa che sia d'un sol tratto di penna cancellata tutta la legislazione anteriore.

Io credo che con queste disposizioni si è voluto unicamente provvedere a certi casi speciali e togliere quell'arbitrio che a questo riguardo prima sussisteva.

Gli è assioma di diritto, conforme all'ordine naturale delle cose, che la legge posteriore abroghi la legge anteriore; ma questo avvien solo dei casi speciali in quella relativamente a questi contemplati, e non già in modo assoluto e generale, talchè basti senza più il promulgare posteriormente una legge che si riferisca a qualche parte della legislazione preesistente, perchè questa abbia a credersi abrogata per intero.

BERGHINI. Risponderò al signor ministro dell'interno che colle parole dell'articolo 5 da me proposto: *concernenti i forestieri che si recano nello Stato, ed i cittadini che si trasferiscono da un comune all'altro*, si evitano gl'inconvenienti da lui temuti. Io non ho voluto abrogate tutte le leggi di polizia, ma solamente quelle o le parti di quelle che si riferiscono agli odierni provvedimenti. (*Gazz. P. e Risorg.*)

IL PRESIDENTE. Il deputato Cassinis ha presentato una nuova aggiunta, e un'altra pure il deputato Ravina. Quella del primo è così concepita:

« Art. 5. Sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti di polizia anteriori, nelle parti alle quali è provveduto colla presente legge. »

Leggerò ora quella del deputato Ravina:

« Art. 5. Le disposizioni contenute nella presente legge non derogano punto alle leggi e ai regolamenti di guerra. »

CASSINIS. Dirò poche cose all'appoggio della mia proposta, parendomi che la sua opportunità in cospetto delle osservazioni già fatte più volte sullo stato dell'antecedente nostra giurisprudenza di polizia riesca dimostrata compiutamente.

Importa che la presente legge racchiuda ciascuno dei casi ai quali la medesima si riferisce, talchè niuno di essi possa più venir regolato da questo o quel principio degli antichi regolamenti di polizia, sulla cui sussistenza o non si potesse tuttavia dubitare; ma importa nel tempo stesso che sussistano tuttavia quegli altri provvedimenti a cui la presente legge è estranea, e che non possono assolutamente cessare, od in qualsiasi modo modificarsi, che dietro a maturo esame e surrogandovi nuove ed apposite disposizioni; ed a questo duplice scopo provvede appunto la mia proposta.

Potrebbsi forse osservare in proposito ch'ella è superflua; ma io non lo credo, e chi ben vi rifletta e consideri all'immensa mole di quei regolamenti di polizia, i quali potrebbero pur sovrastarci, anche malgrado la presente legge, se non gli dichiarassimo espressamente cessati, converrà nel mio pensiero.

Questo sistema per ultimo sarebbe avvalorato da un validissimo esempio, voglio dire l'ultimo articolo del nostro Codice civile; abbenchè, senza dubbio, tutte le disposizioni delle leggi anteriori alle quali era provveduto nel Codice, anche per sola ragion di materia avessero dovuto necessariamente cessare, pure espressamente col mentovato articolo lo si dichiarò.

Parendomi adunque che l'articolo di legge da me proposto raggiunga un giustissimo scopo e concili i divisamenti di tutti, spero che la Camera lo adotterà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Quella generale disposizione colla quale si abrogano in termini assoluti le leggi anteriori, è savia ed opportuna se trattasi di un Codice che inauguri un sistema compiuto di legislazione. Ma la cosa è ben diversa se trattasi non più d'un Codice compiuto, ma sibbene solo di una legge speciale; non si può dare a questa tanta efficacia che valga ad abrogare tutta quanta la legislazione anteriore relativa a questa materia.

Siccome però la formola proposta dal deputato Cassinis riguarda unicamente i casi contemplati nella legge presente, così parmi che si possa approvare.